

SUGLI UCCELLI PROTETTI LEGALMENTE

Diana, n. 23, 1959: 20

Ho letto con sorpresa l'articolo del Dott. Renzo Ragionieri pubblicato nel n. 21 di questa Rivista che porta il titolo su indicato e specialmente ciò che riguarda il piccione torraiole ed i piccoli uccelli, indicati nell'art. 38 della legge.

Poiché il comma riguardante il piccione torraiole è stato redatto integralmente da me, dirò che le ragioni ornitologiche riguardanti il colombo torraiole si trovano largamente esposte nel mio volume "Piccioni domestici e colombicoltura" pubblicato dal Ramo Editoriale degli Agricoltori a Roma nel 1950, e precisamente nel capitolo su "Il Piccione torraiole" da pag. 25 a pag. 36, al quale rimando chi desiderasse di essere maggiormente istruito sulla questione. Soggiungo che la dicitura mi è stata suggerita dalla necessità di proteggere inequivocabilmente i piccioni domestici e particolarmente i piccioni viaggiatori durante il periodo delle gare, evitando sotto l'aspetto della legge qualsiasi possibile equivoco.

Confesso il pieno fallimento della disposizione perché da parte di quegli individui che non sono altro che bracconieri e ladri di animali domestici, muniti di licenza di caccia, si è seguitato e si seguita a far strage di colombe di colombaia, di qualsiasi razza, senza che mai una contravvenzione venga loro fatta; e ciò accade particolarmente in quelle provincie rivierasche della Romagna e delle Marche dove è consentita in primavera la caccia alle quaglie.

Per quanto riguarda l'elenco degli uccelli protetti e specialmente di quelli canori, rimando al mio articolo pubblicato da "La Stampa" di Torino il 17 ottobre 1959. L'articolo 38 della legge è rimasto lettera morta in primo luogo perché dal 1922, anno in cui fu soppresso l'insegnamento della zoologia nella V ginnasiale del tempo, fino ad ora, nessuno in Italia è obbligato a conoscere le specie anche più comuni di uccelli e la organizzazione dei cacciatori non ha sopperito alla deficienza dell'istruzione zoologica ed ornitologica del pubblico.

Aumentare pertanto il numero delle specie protette è tempo perso. Occorre sostituire all'art. 2 della legge vigente, nel quale si dichiara che «Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà», l'elenco delle specie che si vogliono considerare come selvaggina. Sotto l'aspetto venatorio e didattico è assai più facile istruire i cacciatori in proposito, anche perché l'elenco di dette specie potrebbe essere indicato a tergo della licenza di caccia.

È strano poi che il Dott. Ragionieri non conosca la serie di cartoline illustrate costituenti la Iconografia degli Uccelli d'Italia, pubblicata dal Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Detta serie comprende fino ad ora 36 cartoline, nelle quali sono figurate a colori le specie contemplate dall'art. 38. Di tale pubblicazione è stata data notizia sul Bollettino Federale e sui vari giornali venatori ed è stata distribuita con

larghezza a chi ne ha fatto richiesta. Ma quale Ente pagherebbe la somma cospicua necessaria per fornire 850 mila cacciatori di tale pubblicazione?

La proposta di sostituire all'art. 2 della vigente legge l'elenco delle specie di animali che formano oggetto di caccia, è contenuta nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dall'On.le Ferdinando Truzzi ed è stata suggerita dalla Sezione Italiana del Consiglio Internazionale per la Protezione degli Uccelli. Sui giornali venatori apparvero reazioni allarmistiche, perché nell'elenco della selvaggina non era compresa la lodola; il Consiglio suddetto ha deciso di accogliere la richiesta dei cacciatori ed ha pregato l'On.le Truzzi di volere aggiungere nel suo elenco la lodola, nonché il merlo e lo storno che erano stati precedentemente omissi.

Alessandro Ghigi